



FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA

DIRIGENTI AZIENDE FIAT – FONDO PENSIONE

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione

1^ Sez. Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - numero 1146

**Rendita integrativa temporanea anticipata
(R.I.T.A.)
Documento informativo**

- Documento approvato dal Consiglio di amministrazione del 19 marzo 2024 -

INDICE

1. *Premessa*
2. *Finalità*
3. *Requisiti*
4. *Oggetto e modalità di erogazione*
5. *Costi*
6. *Trattamento fiscale*
7. *Modalità di richiesta*

Fondo Integrativo di Previdenza Dirigenti Aziende FIAT

FIPDAF - Fondo Pensione

1. Premessa

In applicazione di quanto disposto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) all'art. 1, commi da 188 a 193, aggiornato con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, dal 1° gennaio 2018 l'iscritto in possesso dei requisiti normativi sotto esposti può richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) a valere sull'intera posizione individuale maturata presso il Fondo o su parte di essa.

2. Finalità

La finalità della rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) è quella di offrire un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/2005 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017.

3. Requisiti

Per usufruire della R.I.T.A., gli iscritti devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa (quindi, sia per gli uomini che per le donne occorre avere almeno 62 anni);
- c) maturazione di almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La R.I.T.A. può essere altresì richiesta dagli iscritti al Fondo che possiedano tutti i seguenti requisiti:

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi alla scadenza dell'indicato periodo (24 mesi) di inoccupazione;
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita comunicazione da parte dell'INPS.

Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso dell'indicato requisito contributivo di almeno 20 anni, il soggetto interessato potrà fornire:

- l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS;
- oppure
- gli estratti conto rilasciati dagli Enti previdenziali di appartenenza.

In caso di richiesta di R.I.T.A. nella sopra indicata condizione di inoccupazione, il soggetto interessato dovrà produrre un certificato del Centro per l'Impiego che attesti l'iscrizione alle liste di disoccupazione con la relativa decorrenza.

4. Oggetto e modalità di erogazione

L'importo da destinare alla R.I.T.A. è liberamente scelto dall'iscritto e può essere pari all'intera posizione individuale accumulata o una percentuale (comunque numero intero) della stessa.

Il Fondo ha fissato i seguenti limiti percentuali: la percentuale di montante destinabile a R.I.T.A. PARZIALE non può essere inferiore al 5% e la percentuale massima destinabile a R.I.T.A. PARZIALE è del 99%.

In base alla scelta dell'iscritto, il Fondo dovrà corrispondere allo stesso l'ammontare della posizione destinato alla R.I.T.A. in maniera frazionata per il periodo di erogazione previsto, pari ai mesi intercorrenti dalla decorrenza della prestazione alla maturazione dei requisiti pensionistici (al massimo 10 anni).

La porzione di capitale di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dal Fondo, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

La periodicità del frazionamento è trimestrale ed è erogata nei mesi di aprile, giugno, settembre e dicembre.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di R.I.T.A., l'iscritto può chiedere sulla porzione residua di montante anticipazioni e riscatti in base alle regole del Fondo e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle previste prestazioni in capitale e/o rendita.

L'Aderente potrà effettuare versamenti volontari anche durante l'erogazione della R.I.T.A. Nel caso di richiesta di RITA parziale gli eventuali versamenti volontari andranno a incrementare il montante non destinato per l'erogazione di R.I.T.A.

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione di R.I.T.A. sulla base di modalità che verranno stabilite dal Fondo.

Nel caso di trasferimento del capitale ad altra forma pensionistica, la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene quindi trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto durante il periodo di percepimento di R.I.T.A., il residuo montante destinato alla stessa e corrispondente alle rate non erogate, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).

Alle rate di R.I.T.A. si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche a carico degli Istituti di previdenza obbligatoria, come definito dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

5. Costi

Per l'erogazione di ogni rata di R.I.T.A. non saranno addebitati costi a titolo di spesa amministrativa, a eccezione dei costi per bonifici su conti correnti non italiani.

6. Trattamento fiscale

Alla parte imponibile delle rate di R.I.T.A. verrà applicata l'aliquota agevolata del 15% riducibile di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forma pensionistica complementare fino al raggiungimento dell'aliquota minima del 9%. In conformità alla vigente normativa, qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007 gli anni di iscrizione anteriori al 2007 saranno computati fino a un massimo di quindici. L'aderente, che vanta periodi di iscrizione a forme di previdenza complementare antecedenti all'adesione al FIPDAF, deve aver trasferito la posizione maturata presso altro fondo affinché l'anzianità sia riconosciuta ai fini della riduzione dell'aliquota.

Per ogni dettaglio si rinvia al documento sul Regime fiscale.

7. Modalità richiesta

Per usufruire di R.I.T.A. l'iscritto deve presentare l'apposito modulo per la richiesta della prestazione disponibile nel sito web del Fondo unitamente alla documentazione attestante i requisiti del precedente punto 3.

Si precisa che la domanda per l'erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) può essere presentata dall'aderente decorsi almeno due mesi dall'acquisizione da parte del Fondo dell'ultimo contributo.

Eventuali domande presentate prima dei termini previsti saranno respinte da parte del Fondo e dovranno essere ripresentate.